



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 21 / 2023

Oggetto :

EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOZIONE MISURE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 02.12.2023 le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti alle attività residenziali, industriali, artigianali e sportive presenti sull'area comunale;

Considerato che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti e in genere da ogni materiale presente nelle aree interessate dagli eventi calamitosi;

Posto che occorre individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio dei materiali oggetto dell'intervento di sgombero;

Visto l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente,

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Dato che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Individuate le seguenti aree di stoccaggio terra e rifiuti dove depositare temporaneamente i materiali in questione come attualmente idonee allo scopo:

- Piazza Fermi a Fornacette;
- Piazzale antistante il cimitero di Calcinaia;

Visti gli artt. 50 e 54 del Tuel;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

ORDINA

1) Per le ragioni meglio precisate in premessa, il deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e succ. modifiche ed integrazioni presso i sottoelencati siti:

- Piazza Fermi a Fornacette;
- Piazzale antistante il cimitero di Calcinaia;

2) Che potranno essere conferite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: materiale detritico derivante dagli allagamenti (sabbia, terra, materiali lignei, ferrosi e plastici e rifiuti ingombranti)

3) alla polizia locale comunale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

- comando Polizia Locale dell'Unione Valdera
- alle Forze dell'Ordine

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di Pisa, entro 60 giorni al T.A.R. della Toscana, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Calcinaia, 03/11/2023

Il sindaco

Cristiano Alderigi / ArubaPEC S.p.A.